



**REPUBBLICA ITALIANA**

***In Nome Del Popolo Italiano***

**IL TRIBUNALE DI PALMI**

**- Sez. Civile -**

composto da:

dott. Andrea Pastore

*Presidente*

dott.ssa Margherita Libri

*Giudice*

dott.ssa Laura De Rentiis

*Giudice relatore*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 602/04 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 14.3.2006, decisa nella Camera di Consiglio del 9.5.2006, vertente

tra

- **Curatela fallimento Agricola Petroli di Osvaldo Aglietti & c. s.a.s.**, di **Santoro Marzano Vincenzo**, di **Silvestro Luigi**, di **Aglietti Albertina** e **Bignotti Massimo**, in persona del curatore dott.ssa Alessandra de Simone Saccà, elettivamente domiciliata in Palmi, via A. Barbaro n. 39, presso l'Avv. Roberto Pipino che la rappresenta e difende per procura apposta a margine dell'atto di citazione, giusta autorizzazione del G.D. in data 16.2.2004;

- *attrice* -;

e

-) **Rag. Luigi Parisi**, elettivamente domiciliato in Palmi, via N. Pizzi n. 23, presso gli avv.ti Giuseppe Saletta e Giovanni Grillea che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di risposta;

- *convenuto* -;

**OGGETTO:** approvazione conto di gestione;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** all'udienza del 14.3.2006 le parti concludevano come da verbale in pari data;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Curatela fallimento Agricola Petroli di Osvaldo Aglietti & c. s.a.s. conviene dinanzi a questo Tribunale il Rag. Luigi Parisi affinché, alla luce dei comportamenti tenuti da questi nell'espletamento della funzione di Curatore, ne venga accertata la responsabilità per i danni arrecati alla massa dei creditori e, per l'effetto, non venga approvato il conto di gestione presentato dal convenuto in data 13 novembre 2000.

Consequenzialmente, la curatela attrice chiede a questo Tribunale che il rag. Luigi Parisi venga condannato a rimborsare al fallimento i seguenti importi: lire 2.294.000 (euro 1.184,75) quale somma indebitamente corrisposta al geometra Giuseppe Corona, per la perizia di stima da questi redatta per conto dell'amministrazione fallimentare; lire 2.500.000 (euro 1.291,14), oltre interessi, in misura legale, dal dì del prelievo (25.9.96) all'effettivo soddisfo, quale somma liquidata allo stesso rag. Parisi per rimborso spese non documentate. Con vittoria di spese e competenze difensive e con riserva di agire, anche, autonomamente per il risarcimento degli ulteriori danni prodotti al fallimento.

L'attrice espone che, per giurisprudenza consolidata, <<il rendiconto della gestione del curatore costituisce l'atto finale della gestione fallimentare ed il momento necessario per la valutazione della legittimità ed opportunità dell'opera svolta dal curatore medesimo; esso consiste in una relazione analitica e chiara, oltre che documentata, dell'attività compiuta e si compone di due parti distinte, di cui una descrittiva e l'altra tabellare (numerica).

In particolare, nella parte descrittiva il curatore deve illustrare i punti salienti della propria amministrazione, le motivazioni che lo hanno indotto ad iniziare (od a rinunciare ad) eventuali azioni legali, ad abbandonare crediti irrealizzabili, a sostenere determinati costi etc..

Per converso, nella parte tabellare il curatore deve, diversamente, evidenziare i flussi finanziari di movimentazione in entrata ed in uscita rilevati per effetto delle operazioni di gestione compiute. Pertanto, il saldo tra i flussi in entrata ed i

flussi in uscita deve coincidere con quello del conto intestato all'ufficio fallimentare e rappresenta quanto il curatore deve ripartire tra i creditori concorrenti (cfr. Cass.28.3.2000 n.3696 e Cass.19.1.00 n.547)>>.

Alla luce di tale premessa, la curatela osserva che il documento presentato dal Rag. Parisi consta della mera elencazione, in forma riepilogativa, delle somme di denaro entrate ed uscite nel corso della sua amministrazione, rendendo così, di fatto, impossibile al nuovo curatore la positiva valutazione della complessiva attività svolta dal suo predecessore.

Parte attrice aggiunge che dall'esame del "rendiconto" e dal comportamento tenuto dall'odierno convenuto nella fase precontenziosa, il successivo curatore, ovvero la dott.ssa Alessandra de Simone Saccà ha accertato, per un verso, l'esistenza di alcune movimentazioni di cassa prive delle necessarie pezze giustificative, e, per altro verso, la sussistenza di una serie di operazioni di discutibile legittimità condotte dal resistente, nonché, per altro verso ancora, la presenza di un certo numero di ingiustificate omissioni.

Le contestazioni mosse dal nuovo curatore all'odierno Convenuto possono sinteticamente riassumersi come segue.

-) Restituzione al fallimento dell'importo di lire 2.294.000, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dalla data del prelevamento, relativo agli onorari corrisposti al Geom. Giuseppe Corona in data 25.9.95 a saldo del dovuto per la redazione della prima C.T.U. allo stesso demandata con provvedimento del G.D. del 21.5.91.

-) Riconoscimento della inesistenza del debito della procedura relativo alla redazione della seconda C.T.U. predisposta dallo stesso geom. Corona il 16.5.96, in quanto la stima ha avuto ad oggetto beni di proprietà di soggetti diversi dai falliti.

Infatti, il fabbricato di via Settembrini era stato ceduto dalla fallita Aglietti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, mentre in terreni non risulta siano mai appartenuti a Silvestro Luigi (e, ove mai lo fossero stati, il c.t.u. riferisce che erano già stati oggetto di cessione il 14.01.94).

Conseguentemente, parte attrice sostiene che, vista la mancanza di utilità per la massa, gli onorari maturati dal C.T.U. per la predisposizione della consulenza a lui demandata nel 1996 dovrebbero rimanere a carico del curatore.

-) Restituzione al fallimento degli importi pagati dalla procedura per la nuova perizia di stima dei cespiti di compendio del fallimento resasi necessaria per la mancata consegna da parte del curatore degli elaborati relativi alla prima consulenza ed della documentazione tecnica a questa allegata.

-) Restituzione al fallimento della (minore) somma di lire 2.500.000, oltre interessi in misura legale, dal dì del prelievo (25.9.96) all'effettivo soddisfo, liquidate al curatore per rimborso spese, in realtà non documentate sul maggior importo pagato al curatore di lire 15.000.000.

In proposito la curatela osserva che, a termini di legge e comunque di corretta contabilità, non è di ostacolo alla detta censura l'esistenza del provvedimento del G.D. che faculti il curatore al prelievo di somme per "fondo spese" o "rimborso spese", in quanto, come noto, al momento della rendicontazione occorre che il beneficiario dia puntuale suffragio delle spese in effetti sostenute. Con riferimento alle omissioni che riguardano aspetti gestionali, la curatela fallimentare contesta alla pregressa amministrazione fallimentare i seguenti punti.

-) La richiesta di vendita di uno solo dei due cespiti immobiliari di compendio del fallimento (peraltro stimati congiuntamente dal C.T.U. lire 150.000.000).

Occorre all'uopo precisare che l'unico bene posto all'incanto ha avuto come prezzo base d'asta l'importo di lire 52.340.000.

Per contro il bene residuo ha ricevuto, dall'ultimo C.T.U. una valutazione di lire 48.000.000.

La curatela, in particolare, chiede al rag. Parisi che giustifichi la forbice di circa lire 50.000.000, rispetto al valore complessivo che il geom. Corona diede complessivamente ai due immobili, e, quindi, secondo quale criterio al bene venduto sia stato (autonomamente) attribuito il valore di lire 52.340.000.

- ) Il mancato invio delle comunicazioni ex art.92 L.F. di seguito alla pronuncia del Tribunale in data 16.11.95 che ha esteso il fallimento della Agricola Petroli s.a.s. ai soci Silvestro Luigi, Aglietti Albertina e Bignotti Massimo.
- ) La mancata richiesta di vendita della autovettura Alfa Romeo 162BF (modello Alfa 75), tg. VC463735 rinvenuta al momento della effettuazione delle operazioni di inventario.
- ) La mancata tempestiva ricostruzione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare dei soci.
- ) La mancata vigilanza dell'obbligo contemplato dall'art.46 L.F. da parte dei soci falliti, che ha comportato l'insorgere di una serie di procedimenti (dettagliatamente elencati dalla ricorrente) del cui costo, secondo l'odierna attrice, deve rimanere onerato il rag. Parisi.
- ) La mancata interposizione di gravame avverso la sentenza n. 202 del Tribunale di Palmi, emessa il 30.4.98, che ha dichiarato la soccombenza dell'amministrazione fallimentare in relazione ad azione revocatoria promossa nei confronti dell'Istituto Bancario SAN PAOLO IMI ed ha condannato la procedura alla refusione delle spese di lite.
- ) La mancata proposizione, entro il termine quinquennale di prescrizione, dell'azione giudiziaria per la revoca di atto di vendita del 12.3.93, con il quale la fallita Aglietti Albertina ha ceduto al proprio coniuge la quota indivisa del 50% della proprietà di un appartamento e un magazzino siti in Santhià – via Settembrini n.3 – meglio identificati al N.C.E.U. al foglio 27, particella 107, sub 3 (Cat. A/4 – appartamento) e sub 4 (Cat. C/6 – magazzino).
- ) La mancata fatturazione della vendita dell'immobile trasferito con decreto del G.D. del 18.01.96, della mancata presentazione della dichiarazione ai fini ILOR per gli anni 1991 e 1992, della dichiarazione ai fini ICI per gli anni 1993 al 1996, della trascrizione del Decreto di Trasferimento, della cancellazione delle ipoteche iscritte e del mancato pagamento dell'INVIM.
- ) L'omessa tenuta dei registri IVA del fallimento, in violazione dell'art. 74 bis del D.P.R. n.633/72 e la mancata annotazione delle fatture di acquisto, ed, ancora, le ragioni dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno

1998 che ha impedito alla procedura, e quindi al ceto creditorio, di godere degli eventuali benefici del credito d'imposta, anche avuto riguardo alla circostanza che non risulta riportato in dichiarazione un credito IVA di lire 58.369.000.

Con riferimento a queste ultime due contestazioni, la curatela precisa che esse costituiscono fonte di danno al momento non quantificabili poiché gli Uffici Finanziari non hanno ancora assunto alcuna iniziativa sanzionatoria per le citate omissioni.

Parisi si costituiva nel giudizio contestando le seguenti circostanze.

-) Con riferimento all'incarico peritale svolto dal geom. Corona, l'attuale convenuto osserva che tale attività era stata svolta in esecuzione di un provvedimento del G.D. dell'epoca dei fatti. Aggiunge che il curatore non dispone materialmente dell'originale dell'elaborato peritale del CTU in quanto questo va depositato in cancelleria.

La presenza nel fascicolo fallimentare della perizia trova riscontro anche nell'ordinanza di vendita del G.D., dott. Fabio D'Anna, in cui si fa espressamente riferimento al fatto che la stima dei beni da compravendere fu effettuata avendo riguardo alla prima perizia del CTU Corona del 20.04.1992 (cfr. allegato 7 memoria di parte convenuta).

-) Con riferimento alle contestazioni sul prezzo posto a base d'asta dei beni immobili acquisiti al fallimento, parte convenuta eccepisce il prezzo a base d'asta (pari a £ 53.340.000) veniva individuato dal G.D. con ordinanza di vendita del 16.11.1995, pertanto eventuali discrasie di esso rispetto al prezzo di stima indicato dal CTU non può essere imputato ad un atto di volontà del curatore (cfr. allegato 7 memoria di parte convenuta).

-) Sulla presunta inutilità della seconda perizia domandata, Parisi pone l'attenzione sul tenore letterale dell'istanza che all'epoca dei fatti aveva inoltrato al G.D. in cui non si attesta la possidenza in capo ai falliti di beni determinati, ma la esistenza di un probabile loro patrimonio. Ne consegue che la circostanza che la CTU abbia dato esito negativo è un posterius rispetto al conferimento di incarico, e comunque non giustifica o motiva la domanda di porre le

conseguenti spese a carico del odierno convenuto (cfr. allegato 5 memoria di parte convenuta).

-) In merito alle contestazioni in materia di Imposta di registro ed IVA sulle cessioni dei beni da parte dell'Amministrazione Fallimentare, Parisi osserva che vige il principio di alternatività dell'IVA rispetto l'Imposta di Registro, ai sensi dell'art. 7 – Legge n° 825/09.10.1971.

In questo senso aggiunge che, se l'Imposta di registro è dovuta per tutte le vendite del Fallimento per la liquidazione dell'attivo, per dette operazioni non deve applicarsi l'IVA. La norma espressamente prevede che l'IVA non sia dovuta nel caso – come quello che ci occupa – di cessione di azienda nel suo complesso o in parti autonome di essa. Ai sensi dell'art. 4 – DPR n° 633/1972, sostituito dall'art. 1 – DPR n° 24/1979, l'alternatività delle tassazioni non è rimessa ad una scelta del contribuente, ma alla natura del bene ceduto che, se appartenente al complesso di beni o servizi strumentali e/o utili per l'esercizio dell'impresa, non è "soggetto IVA" (v. ex pluribus Cass. Civ., sez. trib., 18.06.2003, n. 9776). In altre parole, è una facoltà del curatore quella di scegliere se pagare il tributo IVA, piuttosto che l'imposta di registro; ad ogni modo i tributi in parola sono alternativi tra loro (v. Comm. Trib. Centrale, sez. XXIV, 07.11.1995, n. 3615; Comm. Trib. Centrale, sez. VI, 11.11.1992, n. 6093).

Alla luce di tali argomentazioni Parisi sostiene che il trasferimento de quo non è "soggetto IVA" e, pertanto, non c'è neppure all'obbligo di fatturazione (v. argom. Comm. Trib. Centrale, sez. XIX, 30.09.2002, n. 6801), dal momento che quest'ultimo obbligo sussiste solo per le operazioni imponibili, ai sensi dell'art. 21 – DPR n° 633/1972 (v. ex pluribus Cass. Civ., sez. trib., 01.03.2002, n° 2968).

In merito al soggetto obbligato al pagamento del tributo, Parisi sostiene che l'Imposta di registro non è a carico dell'acquirente; in particolare, secondo parte convenuta è onere del Cancelliere, entro 20 giorni dal deposito del decreto di trasferimento, presentare al competente Ufficio per la registrazione dell'atto ed il pagamento dell'imposta (v. predisposizione di nn. 2 note di trascrizione del

decreto di trasferimento presso la Conservatoria dei RR. II.). Ad ogni modo, Parisi conclude osservando che è incontrovertibile che, anche nei casi ordinari, l'imposta di registro è tributo gravante solidalmente su entrambe le parti (v. per tutte Cass. Civ., sez. I, 08.11.1997, n° 11029).

-) Con riferimento alla contestazione sulla presunta omissione di presentazione delle dichiarazioni ILOR per gli anni 1991 e 1992, delle dichiarazioni ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, nonché INVIM, Parisi eccepisce che detti rilievi non possono assurgere a motivi di opposizione all'approvazione del rendiconto giacché egli fu, nominato curatore in sostituzione di altro precedente, in data 24.7.1995, e l'immobile risulta trasferito il 21.12.1995.

Parte convenuta aggiunge che ogni richiesta impositiva risulterebbe intempestiva ed improcedibile per intervenuta prescrizione, a carico dell'Ente impositore, del diritto di riscossione.

-) In relazione alla contestazione sulla mancata proposizione di gravame avverso sentenza di primo grado che rigettava domanda giudiziale presentata dalla curatela, Parisi eccepisce che detta sentenza notificata da parte dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino fu, con istanza depositata il 28.9.1998, sottoposta alla valutazione del Giudice delegato, senza mai ricevere riscontro dal Giudice del tempo, dott. Aldo Ruggiero (cfr. allegato 8 memoria di parte convenuta).

-) In merito alla contestazione sull'omessa tenuta dei registri, Parisi eccepisce che l'adempimento di detto dovere può anche concretarsi in Registro Unico, proprio nel rispetto dell'art. 74 – DPR n. 633/1972, deve avvenire su registri vidimati dall'Ufficio competente ovvero da Notaio. Di contro, nelle amministrazioni fallimentari, in alternativa all'ipotesi descritta vi è che può tenersi un unico Registro, che è il c.d. <<Registro del fallimento>>, in cui vengano annotate in ordine cronologico le entrate, le uscite, le operazioni imponibili. Nel caso de quo, Parisi rileva che aveva seguito questa seconda possibilità procedendo alle annotazioni contabili – previa chiusura della precedente contabilità - sul registro tenuto dal curatore precedente, Dott. Tedesco.



Il curatore osserva che tale modalità di adempimento dei doveri contabili del curatore è in linea con la gestione e l'amministrazione seguita in altre procedure fallimentari.

-) Infine, in relazione alla contestazione sull'indadempimento dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, Parisi osserva che il Ministero delle Finanze, rispondendo in Commissione Finanze ad un'interrogazione, ha chiarito, fornendo un'interpretazione del tutto innovativa, che <<per operazioni imponibili>> devono intendersi le operazioni attive imponibili; sicchè il curatore fallimentare non è tenuto ad effettuare la liquidazione periodica IVA e, conseguentemente, a presentare la relativa dichiarazione allorché, nel periodo di riferimento (mese o trimestre), risultino poste in essere soltanto operazioni di acquisto di merci o servizi. Ed in effetti, ciò è quanto rilevato nel caso che ci occupa.

Sulla scorta delle descritte eccezioni Parisi conclude chiedendo di verificare, accertare e dichiarare infondate tutte le doglianze rappresentate dal Curatore fallimentare, dr.ssa de Simone Saccà, sul rendiconto di gestione depositato. Per l'effetto, dichiarare approvato il medesimo, Con vittoria di spese processuali, da porre a carico della Curatela fallimentare.

In sede di memoria ex art. 183, V comma, c.p.c. la curatela osserva che <<se è pur vero che, in materia, vige "il principio di alternatività dell'IVA rispetto l'Imposta di Registro", ciò non significa che il soggetto passivo d'imposta possa, a sua discrezione, scegliere quale imposta assolvere>>.

In particolare, parte attrice precisa che trattandosi di alienazione di immobile aziendale (e non, come si adduce, di "cessione di azienda nel suo complesso o di parti autonome di essa", quindi, tassabile con l'imposta di registro -peraltro dovuta in misura fissa e "anticipata" dall'acquirente al momento del deposito dell'ammontare delle spese in sede di offerta nella misura stabilita dall'ordinanza di vendita-), la vendita avrebbe dovuto essere assoggettata ad IVA nella misura del 19% vigente all'epoca della cessione e ad imposta di registro nella misura fissa.

Secondo detta prospettazione, se il Rag. Parisi avesse rispettato il disposto normativo, la procedura (beneficiando del meccanismo della "compensazione") avrebbe incassato la somma di lire 10.324.600, pari all'IVA di rivalsa addebitata all'acquirente, senza subire il relativo e successivo esborso finanziario atteso che l'obbligo di pagamento sarebbe stato assolto in compensazione del credito IVA del Fallimento.

La curatela conclude, quindi, affermando che detta inadempienza ha cagionato un danno alla massa pari al 19% del prezzo di aggiudicazione di lire 54.340.000.

In merito ai profili di contestazione relativi alla omessa presentazione delle dichiarazioni IVA, la curatela, poi, aggiunge che non ha mai contestato al convenuto gli inadempimenti relativi alla mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche previste e regolamentate dal DPR n.100/98, bensì l'inottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che costituisce un obbligo per il curatore, cui questi non può sottrarsi anche qualora nel corrispondente periodo di imposta non siano state realizzate operazioni assoggettabili al tributo.

Da ultimo, con riferimento alle spese sostenute per i viaggi a Santhià, la curatela riassume le contestazioni come segue:

1) la mancata autorizzazione preventiva degli spostamenti del cessato curatore ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 della legge n.417/78, eccezion fatta per la trasferta eseguita dal Resistente nel periodo 2-6/9/95, per la quale la necessaria autorizzazione risulta concessa dal Giudice Delegato il 29.8.95;

2) le spese risultano documentate per la minor somma di lire 3.256.157, di cui:  
lire 699.320 sostenute a settembre 1995;

lire 863.904 sostenute ad ottobre/novembre 1995 (in assenza di autorizzazione del G.D.);

lire 1.692.933 sostenute a novembre 1995 (anch'esse in mancanza di propedeutica autorizzazione del G.D.).

La curatela, inoltre, precisa che in epoca successiva alla liquidazione del Tribunale (decreto del 24.9.96) risultano sostenute e documentate ulteriori spese, anch'esse non autorizzate (né preventivamente né in via di ratifica), per altre lire 1.495.750, il cui rimborso non può, pertanto, essere statuito.

Peraltro, parte ricorrente ravvisa in capo a Parisi il diritto al rimborso per la minor somma di lire 699.320 (del 2-6/9/95), mentre ritiene che la residua somma di lire 8.647.540 non possa trovare riconoscimento e, quindi, rimborso, in quanto mancante di preventiva autorizzazione e/o di documentazione utile a comprovarne l'effettiva spesa.

Proprio in relazione a queste ultime contestazioni, in sede di memoria ex art. 183, V comma, c.p.c. parte convenuta osserva che la Curatela non ha tenuto in alcuna considerazione il registro della Procedura depositato da Parisi (allegato in copia alla memoria). Da esso si evince che solo le spese di viaggio affrontate dal Curatore verso Santhià e ritorno, ammontano a £ 5.875.220, di cui: £ 1.135.850 per spese di viaggio dal 2.9.95 al 6.9.95; £ 1.980.770 per spese di viaggio dal 28.10.95 al 4.11.1995; £ 2.758.600 per spese di viaggio e varie dal 17.11.1995 al 23.11.1995. Il predetto importo giustifica solo aritmeticamente ed in maniera esaustiva la liquidazione, quali spese di viaggio per Santhià e connesse, dell'importo di £ 4.500.000 (di cui £ 2.000.000, indicate nella parcella n. 6 del 10.10.1996, richiamata implicitamente ex adverso). Tant'è che non vengono considerate ulteriori £ 1.007.200, liquidate quali spese di viaggio per Vercelli e ritorno, indicate alla voce n. 22) del registro del fallimento.

In merito alla violazione di cui all'art. 92 L. Fallimentare, Parisi osserva che l'estensione del fallimento veniva promossa dal Curatore ed operata ex officio, senza che alcuno avesse depositato istanza al proposito. In ragione di tale circostanza, l'odierno convenuto sostiene che non vi erano creditori procedenti, né vi furono mai creditori insinuati (in questo senso produce estratto di sentenza).

Con riferimento, poi, alla contestazione della mancata richiesta di vendita dell'autovettura ALFA 75, rinvenuta fra i beni inventariati, il ragioniere Parisi

rileva che non c'è stato alcun danno per i creditori perché nel fascicolo fallimentare non risultano offerte inevase.

Con riferimento alla contestazione mossa al rag. Parisi per non avere lo stesso – nel termine quinquennale di prescrizione - promosso azione revocatoria dell'atto di vendita del 12.3.1993, con il quale la Signora Aglietti Albertina aveva ceduto al proprio coniuge la quota indivisa del 50% di alcune proprietà (appartamento e magazzino siti in Santhià, alla Via Settembrini), parte convenuta si osserva quanto segue.

-) Risulta agli atti (e viene allegata in copia) istanza del Rag. Parisi indirizzata al Giudice delegato del tempo, datata 6.2.1997 -depositata in Cancelleria il 6.2.1997- in cui si evince che: a) il valore dell'immobile dichiarato nell'atto di acquisto era rispondente al valore attuale e reale dell'immobile compravenduto; b) che, a seguito della vendita, l'Ufficio del Registro implicitamente confermava la congruità del valore dichiarato, tanto da non procedere ad alcun incremento di valore; c) dalla documentazione disponibile all'epoca, ed al momento della valutazione espressa dal Curatore, non vi erano elementi che facessero oggettivamente presupporre un'insolvenza debitoria. Infatti, a carico della Aglietti non vi erano protesti, né richieste creditorie [prova ne è che, dichiarata ex officio la estensione del fallimento a suo carico, non vi sarebbero state istanze di insinuazione da parte di presunti creditori]; d) il curatore riteneva che non vi fossero i presupposti giuridici, né la convenienza di intentare una causa di revocatoria fuori dal proprio distretto in carenza delle predette condizioni e) il curatore chiedeva pertanto di essere autorizzato a non intraprendere iniziativa legale per l'annullamento, ovvero la inefficacia dell'atto di trasferimento della proprietà.

La richiesta di Parisi veniva autorizzata dal Giudice Delegato – dott. A. Ruggiero – del 7.5.1997 (due mesi dopo il deposito della istanza).

Nel corso dell'istruzione venivano acquisiti documenti.

Esaurita l'istruzione e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.3.2006 e, stante la riduzione dei termini di legge per lo scambio delle conclusionali, decisa nella Camera di Consiglio del 24.4.2006.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre, in via generale, chiarire il tipo di verifica che il Tribunale è chiamato a compiere nella fase contenziosa per l'approvazione del conto di gestione del curatore fallimentare.

Il dovere del curatore di presentare il conto della sua gestione (art. 116 l.f.) si correla ai poteri di gestione che lo stesso deve esercitare nell'interesse della massa dei creditori nel corso della procedura fallimentare.

Tale obbligo di rendere conto del proprio operato si traduce, in primo luogo, in una ordinata esposizione delle partite di dare e avere secondo principi contabili-ragionieristici. Tale esposizione, per consentire un effettivo controllo sulle voci di entrata e su quelle di spese, deve essere corroborato dai documenti giustificativi (c.d. pezze d'appoggio).

In secondo luogo, il rendiconto nella parte motiva deve riportare i fatti storici che hanno prodotto una entrata o una uscita consentendo, così, agli interessati di poter effettuare un controllo anche sull'osservanza dell'obbligo di diligenza nel rispetto del quale il curatore deve adempiere <<ai doveri del proprio ufficio>> (art. 32 l.f.).

Ne consegue che, alla luce di tale duplice valenza del conto di gestione, nel corso della sua approvazione si procede non solo al controllo della regolarità contabile, ma anche ad un esame del merito della gestione della procedura fallimentare ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità per danni arrecati alla massa dei creditori.

In altre parole, <<se dall'esame del rendiconto e della condotta del curatore emergono atti ed omissioni che hanno cagionato un danno, allora nel giudizio di rendiconto può "innestarsi" un'azione di accertamento delle sue responsabilità e, quindi, di risarcimento dei danni>> (cfr. Trib. Palermo, 18 luglio 2002, in *Fall.*, 2003, 781).

I giudici di legittimità hanno ribadito che il giudizio di rendiconto non può essere ridotto ad una mera operazione contabile in cui ci si limita a verificare "se i movimenti in entrata e in uscita effettivamente compiuti dal curatore corrispondano a quelli indicati nel conto".

Il carattere sostanziale dell'obbligo di rendere il conto della gestione emerge anche da un'interpretazione sistematica dell'art. 116 l.f. con la normativa che regola la liquidazione del compenso dei curatori fallimentari. In particolare, il D.M. 28.7.1992 n. 570, nell'indicare i criteri a cui si deve attenere il Tribunale nella liquidazione del compenso dei curatori, dispone che si deve tenere conto del "l'opera prestata, i risultati ottenuti, la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni". D'altra parte, <<la circostanza che il rendiconto segua la liquidazione dell'attivo e che la sua approvazione preceda quella del compenso è significativa della portata dei criteri predetti e della sede in cui assumono rilevanza, che non può che essere quella prevista dall'art. 116 l.f.>> (cfr. Cass. 29 novembre 2004, n. 22472).

Chiarito l'oggetto del decidere, occorre evidenziare le contestazioni che, nel caso concreto, sono state mosse al rag. Luigi Parisi nella qualità di curatore del fallimento di Agricola Petroli di Osvaldo Aglietti & c. s.a.s., di Santoro Marzano Vincenzo, di Silvestro Luigi, di Aglietti Albertina e Bignotti Massimo, dal 20 luglio 1995 al 29 agosto 2000.

**A) Contestazioni in ordine all'INCARICO PERITALE svolto dal geom. GIUSEPPE CORONA.**

Parte attrice, in particolare, rileva che l'attività di stima degli immobili acquisiti al fallimento è stata svolta in esecuzione di un duplice incarico affidato al geom. Giuseppe Corona.

1) Il primo incarico è stato conferito con provvedimento del G.D. del 21.5.91 e tale attività veniva liquidata dal g.d. in lire 2.294.000.

La curatela, poiché non è stato rinvenuto nel fascicolo fallimentare l'elaborato peritale, chiede che il rag. Parisi venga condannato al pagamento della somma di lire 2.294.000, oltre interessi legali maturati a decorrere dalla data del 25.9.95 (ovvero data in cui risulta il prelevamento per il pagamento degli onorari corrisposti al Geom. Giuseppe Corona) fino al saldo.

La contestazione non è fondata: la curatela non può pretendere dal curatore dell'epoca la restituzione di quanto fu corrisposto a titolo di onorari al perito

Geom. Corona solo perché attualmente l'elaborato peritale non si rinviene nel fascicolo fallimentare.

In particolare, il fascicolo fallimentare è depositato e custodito in cancelleria, pertanto il mancato rinvenimento di atti in esso depositati non può essere imputato al curatore, salvo che parte attrice –cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta- provi che il curatore abbia effettivamente prelevato gli atti mancanti e, successivamente, non abbia provveduto a depositarli nuovamente nel fascicolo fallimentare.

D'altra parte, la presenza (all'epoca dei fatti) della perizia nel fascicolo fallimentare trova riscontro anche nell'ordinanza di vendita del G.D., dott. Fabio D'Anna, in cui testualmente si legge: <<vista la documentazione allegata e, in particolare, la relazione del CTU geom. Corona Giuseppe del 20.04.1992 da intendersi qui integralmente richiamata>> (cfr. allegato 7 memoria di parte convenuta).

Per gli stessi motivi, non è fondata la domanda proposta da parte attrice di restituire al fallimento gli importi pagati dalla procedura per la nuova perizia di stima dei cespiti del compendio fallimentare, resasi necessaria per il mancato rinvenimento degli elaborati relativi alla prima consulenza.

2) Il secondo incarico è stato conferito al geom. Giuseppe Corona con provvedimento del G.D. dott. Fabio D'Anna del 29 gennaio 1996.

L'odierna attrice afferma che l'elaborato redatto dal perito in esecuzione di questo secondo incarico risulta agli atti con depositato del 16.5.96, ma contesta l'utilità di tale attività per la massa dei creditori in quanto la stima ha avuto ad oggetto beni di proprietà di soggetti diversi dai falliti. Infatti, la curatela precisa che il fabbricato di via Settembrini era stato ceduto dalla fallita Aglietti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, mentre i terreni appartenuti a Silvestro Luigi erano stati –secondo il c.t.u.- oggetto di cessione il 14.01.94.

Conseguentemente, parte attrice sostiene che, vista la mancanza di utilità per la massa, gli onorari maturati dal C.T.U. per la predisposizione della consulenza a lui demandata nel 1996 dovrebbero rimanere a carico del curatore.

Il motivo è infondato e si pone in contraddizione con quanto successivamente contestato (vedi *infra sub E, punto 2*) dalla stessa curatela in ordine al mancato esperimento di azioni revocatorie per atti compiuti dai falliti anteriormente alla dichiarazione di fallimento in estensione.

Nell'istanza inoltrata da Parisi al G.D. in data 29 gennaio 1996 (cfr. allegato 5 memoria di parte convenuta), il curatore non attesta la possidenza in capo ai falliti di beni determinati, ma la esistenza di <<beni immobili siti in Santhià (VC) e Druento (TO)>>.

Ne consegue che oggetto dell'incarico peritale (provvedimento del G.d. dott. Fabio D'Anna del 29.1.1996) non era esclusivamente quello di stimare specifici beni, ma quello di individuare anche i beni effettivamente in capo ai falliti. L'estensione dell'incarico peritale ad un'attività anche di tipo individualizzante, d'altra parte, nella fattispecie trova giustificazione nella circostanza che tali beni si trovavano in Santhià (VC) e Druento (TO).

Inoltre, i rilievi che in proposito la curatela muove al rag. Parisi si pongono in contraddizione con la successiva contestazione in ordine al mancato esperimento di azione revocatoria nei confronti di atti di compravendita che i singoli falliti avevano posto in essere nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento.

In particolare, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria disciplinata dall'art. 67, primo comma, L.F. - nella sua formulazione vigente all'epoca dei fatti - non si può prescindere dalla verifica di una sproporzione tra il valore indicato nell'atto di compravendita ed il valore effettivo del bene. Ne consegue che la circostanza, che la seconda perizia aveva avuto ad oggetto anche il fabbricato di via Settembrini (ceduto dalla fallita Aglietti anteriormente alla dichiarazione di fallimento) e i terreni appartenuti a Silvestro Luigi fino al 14.01.94, non può essere considerata priva di utilità per il fallimento.

## **B) PREZZO DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI ACQUISITI ALL'ATTIVO FALLIMENTARE**

La curatela osserva che uno solo dei due cespiti immobiliari acquisiti al fallimento fu posto all'incanto ponendo come prezzo base d'asta l'importo di lire



52.340.000, mentre entrambi gli immobili erano stati stimati congiuntamente dal C.T.U. Giuseppe Corona in lire 150.000.000 (perizia del 20.04.1992). Il bene, che non fu posto all'incanto, fu successivamente valutato dall'ultimo C.T.U. per un prezzo di lire 48.000.000.

Alla luce di tale premessa la curatela chiede al rag. Parisi di giustificare la forbice di circa lire 50.000.000, rispetto al valore complessivo che il geom. Corona diede complessivamente ai due immobili, e, quindi, secondo quale criterio al bene posto in vendita per primo fu autonomamente attribuito il valore di lire 52.340.000.

La contestazione è infondata in quanto non rientra nei compiti del curatore fissare il prezzo posto a base d'asta di una vendita con incanto di beni immobili. Tant'è che, anche nel caso di specie, il prezzo a base d'asta (pari a £ 53.340.000) fissato per il primo bene posto all'incanto veniva indicato dal G.D. con ordinanza di vendita del 16.11.1995, ordinanza in cui tra l'altro si fa espressamente riferimento alla perizia di stima del geom. Corona del 20.04.1992 (cfr. allegato 7 memoria di parte convenuta).

**C) OMESSA COMUNICAZIONE ex art. 92 L.F.**

La curatela contesta a Parisi il mancato invio delle comunicazioni ex art.92 L.F. relative alla pronuncia del Tribunale di Palmi del 16.11.95 con cui il fallimento Agricola Petroli di Aglietti & c. s.a.s. veniva esteso ai soci Silvestro Luigi, Aglietti Albertina e Bignotti Massimo.

In merito alla contestazione *de qua* è opportuno evidenziare che l'eventuale inadempimento della attività di comunicazione posta a carico del curatore dall'art. 92 l.f. riguarda solo la successiva sentenza dichiarativa di fallimento dei soci (intervenuta il 16.11.95) in estensione rispetto alla precedente pronuncia dichiarativa di fallimento della società (intervenuta il 23.3.1991). Infatti, l'attività di verifica del passivo della società susseguente alla declaratoria di fallimento del 23.3.1991 era stata compiuta dal precedente curatore dott. Rosario Tedesco.

In proposito, recentemente, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8257/2002) –intervenute per dirimere il contrasto giurisprudenziale

sull'individuazione del momento temporale in cui operano gli effetti della sentenza di fallimento in estensione-, pur avendo chiarito che la sentenza in estensione ha carattere autonomo, hanno precisato che la sentenza dichiarativa di fallimento dei soci occulti si inserisce in un "simultaneus processus" con la sentenza dichiarativa di fallimento della società.

L'unitarietà della procedura fallimentare –con l'unica eccezione per una discrasia temporale sugli effetti che ciascuna sentenza di fallimento autonomamente produce- che investe la società ed i soci, implica che trova applicazione il principio generale per cui i soci di cui è stata accertata la responsabilità illimitata per i debiti assunti dalla società rispondono solidalmente di tutti i debiti sociali. In altre parole, i creditori ammessi al passivo del fallimento della società sono automaticamente ammessi anche al passivo dei singoli soci illimitatamente responsabili.

Diversamente, i creditori del singolo socio non sono automaticamente inseriti nel passivo fallimentare della società se non provano di avere un titolo che legittima una ammissione autonoma nei confronti del soggetto sociale.

Alla luce di tale premessa, poiché i creditori ammessi al passivo del fallimento della società Agricola Petroli di Aglietti & c. s.a.s. devono considerarsi automaticamente ammessi al passivo del fallimento dei soci Silvestro Luigi, Aglietti Albertina e Bignotti Massimo, il Tribunale deve valutare se il rag. Parisi abbia omesso di comunicare, ai sensi dell'art. 92 l.f., l'adunanza del 20 febbraio 1996 per la verifica dei creditori dei singoli soci (vedi doc. 6 e 7 allegati alla memoria ex art. 183, V c., c.p.c. di parte convenuta).

La contestazione va rigettata nel merito in quanto parte attrice non ha fornito la prova dell'esistenza di creditori dei singoli soci che avrebbero potuto tempestivamente insinuarsi al passivo di uno dei singoli soci né tantomeno ha indicato eventuali creditori dei singoli soci che si sono tardivamente insinuati al passivo fallimentare.

**D) OMESSA RICHIESTA DI VENDITA AUTOVETTURA ALFA ROMEO 162BF**

La curatela fallimentare contesta la circostanza che il rag. Parisi abbia omissis di richiedere al Gd la vendita della autovettura Alfa Romeo 162BF (modello Alfa 75), tg. VC463735 rinvenuta al momento della effettuazione delle operazioni di inventario.

Con riferimento alla contestazione *de qua*, Parisi eccepisce che non c'è stato alcun danno per i creditori perché nel fascicolo fallimentare non risultano offerte inevase.

In generale quando vengono acquisiti beni ad una procedura il fallimentare, il curatore ha l'onere di attivarsi chiedendo al Giudice delegato o l'autorizzazione per procedere alle operazioni di vendita o l'autorizzazione per l'abbandono dei beni e la loro restituzione al fallito.

Nel caso di specie il curatore è rimasto inerte e tale comportamento integra un difetto della diligenza con cui il curatore medesimo deve adempiere <<ai doveri del proprio ufficio>> (art. 38 l. fall.).

Tuttavia, difetta la prova del *quantum* del danno poiché la curatela non ha neanche allegato il valore commerciale del bene *de quo* eventualmente realizzabile con una vendita giudiziaria.

#### **E) OMESSO ESERCIZIO AZIONI LEGALI**

Sotto questo profilo, le contestazioni di parte attrice vanno esaminate in relazione a due fattispecie separate.

1) La prima contestazione ha ad oggetto l'omessa proposizione di gravame avverso la sentenza n. 202 del Tribunale di Palmi, emessa il 30.4.98, che ha dichiarato la soccombenza dell'amministrazione fallimentare in relazione ad azione revocatoria promossa nei confronti dell'Istituto Bancario SAN PAOLO IMI ed ha condannato la procedura alla refusione delle spese di lite.

In primo luogo, la contestazione che muove l'odierna curatrice è generica in quanto omette qualsiasi specificazione in ordine a motivi che avrebbero potuto giustificare la proposizione di un eventuale gravame avverso la sentenza del Tribunale di Palmi.

In secondo luogo, la contestazione è del tutto infondata in quanto Parisi ha provato che all'epoca dei fatti sottopose la sentenza all'attenzione del g.d.

dell'epoca (istanza del 22 gennaio 1996) (cfr. doc. 6 allegato alla memoria di costituzione di parte convenuta).

In linea generale la curatela fallimentare, infatti, per proporre qualsiasi azione giudiziaria deve essere autorizzata, ai sensi dell'art. 25 n. 6 l.f., dal giudice delegato al fallimento.

2) La seconda contestazione dell'odierna curatela ha ad oggetto l'omesso esercizio, entro il termine quinquennale di prescrizione, dell'azione giudiziaria per la revoca di atto di vendita del 12.3.93, con il quale la fallita Aglietti Albertina aveva ceduto al proprio coniuge la quota indivisa del 50% della proprietà di un appartamento e un magazzino siti in Santhià – via Settembrini n.3 – meglio identificati al N.C.E.U. al foglio 27, particella 107, sub 3 (Cat. A/4 – appartamento) e sub 4 (Cat. C/6 – magazzino).

Parisi, in sede di memoria ex art. 183, V c., c.p.c., produce copia di sua istanza -depositata in Cancelleria il 6.2.1997- indirizzata al Giudice delegato del tempo da cui si evincerebbe che: a) il valore dell'immobile dichiarato nell'atto di acquisto era rispondente al valore attuale e reale dell'immobile compravenduto; b) che, a seguito della vendita, l'Ufficio del Registro implicitamente confermava la congruità del valore dichiarato, tanto da non procedere ad alcun incremento di valore; c) dalla documentazione disponibile all'epoca, ed al momento della valutazione espressa dal Curatore, non vi erano elementi che facessero oggettivamente presupporre un'insolvenza debitoria. Infatti, a carico della Aglietti non vi erano protesti, né richieste creditorie; d) il curatore riteneva che non vi fossero i presupposti giuridici, né la convenienza di intentare una causa di revocatoria fuori dal proprio distretto in carenza delle predette condizioni e) il curatore chiedeva pertanto di essere autorizzato a non intraprendere iniziativa legale per l'annullamento, ovvero la inefficacia dell'atto di trasferimento della proprietà.

La richiesta di Parisi veniva autorizzata dal Giudice Delegato – dott. A. Ruggiero – del 7.5.1997.

Il provvedimento del g.d. dell'epoca rende del tutto infondata la contestazione mossa dall'odierna curatrice (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183, V c., c.p.c. di parte convenuta).

Inoltre, in questa sede, il Tribunale precisa che l'atto *de quo* non era revocabile in quanto non rientrante –alla luce della sentenza delle Sezioni unite (n. 8257/2002) richiamata in precedenza, nonché alla luce dell'orientamento giurisprudenziale all'epoca dei fatti maggioritario- nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento (Aglietti Albertina fu dichiarata fallita il 16.11.95, mentre l'atto di vendita era del 12.3.93).

In maggior dettaglio, le Sezioni Unite nell'affermare il principio di diritto secondo cui <<la successiva dichiarazione di fallimento "in estensione" del socio occulto ha effetto soltanto "ex nunc", in virtù del carattere autonomo che (pur in seno al "simultaneus processus") va ad essa riconosciuta>>, escludono che, ai fini della revocabilità di un atto di vendita compiuto dal socio, il termine dei "due anni anteriori al fallimento", ai sensi dell'art. 67, comma 1, l. fall., possa essere legittimamente computato con riferimento alla data del fallimento della società (23.3.1991) piuttosto che della socia (16.11.1995).

#### **F) RIMBORSO SPESE**

La curatela rileva che, nel corso della procedura fallimentare, al rag. Parisi è stata liquidata, a titolo di rimborso spese, la somma di lire 15.000.000.

In questa sede, parte attrice contesta la circostanza che non tutte le spese -per le quali si chiede il rimborso- sono state adeguatamente documentate, pertanto chiede che parte convenuta venga condannata alla restituzione al fallimento della somma di lire 2.500.000, oltre interessi in misura legale, dal dì del prelievo (25.9.96) all'effettivo soddisfo.

In proposito la curatela osserva che, a termini di legge e comunque di corretta contabilità, non è di ostacolo alla detta censura l'esistenza del provvedimento del G.D. che consenta al curatore di prelevare somme per "fondo spese" o "rimborso spese", in quanto, al momento della rendicontazione, occorre che il beneficiario dia puntuale suffragio delle spese in effetti sostenute.

Con riferimento alle spese sostenute per i viaggi a Santhià, la curatela riassume le contestazioni come segue:

1) la mancata autorizzazione preventiva degli spostamenti del cessato curatore ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 della legge n.417/78, eccezion fatta per la trasferta eseguita dal resistente nel periodo 2-6/9/95, per la quale la necessaria autorizzazione risulta concessa dal Giudice Delegato il 29.8.95;

2) le spese risultano documentate per la minor somma di lire 3.256.157, di cui: lire 699.320 sostenute a settembre 1995;

lire 863.904 sostenute ad ottobre/novembre 1995 (in assenza di autorizzazione del G.D.);

lire 1.692.933 sostenute a novembre 1995 (anch'esse in mancanza di propedeutica autorizzazione del G.D.).

3) in epoca successiva alla liquidazione del Tribunale (decreto del 24.9.96) risultano sostenute e documentate ulteriori spese per lire 1.495.750, tuttavia anch'esse non possono essere rimborsate in quanto non autorizzate (né preventivamente né in via di ratifica).

In conclusione, parte ricorrente ravvisa in capo a Parisi il diritto al rimborso per la minor somma di lire 699.320 (del 2-6/9/95), mentre ritiene che la residua somma di lire 8.647.540 non possa trovare riconoscimento e, quindi, rimborso, in quanto mancante di preventiva autorizzazione e/o di documentazione utile a comprovarne l'effettiva spesa.

In sede di memoria ex art. 183, V comma, c.p.c., parte convenuta osserva che la Curatela non ha tenuto in alcuna considerazione il registro della Procedura depositato da Parisi (allegato in copia alla memoria).

Secondo Parisi da esso si evince che solo le spese di viaggio affrontate dal Curatore verso Santhià e ritorno, ammontano a £ 5.875.220, di cui: £ 1.135.850 per spese di viaggio dal 2.9.95 al 6.9.95; £ 1.980.770 per spese di viaggio dal 28.10.95 al 4.11.1995; £ 2.758.600 per spese di viaggio e varie dal 17.11.1995 al 23.11.1995. Il predetto importo giustifica, quindi, aritmeticamente la liquidazione, quali spese di viaggio per Santhià, dell'importo di £ 4.500.000 (di

cui £ 2.000.000, indicate nella parcella n. 6 del 10.10.1996, richiamata implicitamente ex adverso). Tant'è che non vengono considerate ulteriori £ 1.007.200, liquidate quali spese di viaggio per Vercelli e ritorno, indicate alla voce n. 22) del registro del fallimento.

Il Tribunale in questa sede, alla luce della documentazione in atti (in particolare, dal registro del fallimento allegato alla memoria ex art. 183, V c., c.p.c. di parte convenuta), rileva che le spese riportate -nel rendiconto presentato da Parisi in data 13 novembre 2000- sotto le voci <<pagamento parcella CTU perizia immobili, pagamento fattura "Il sole 24 Ore", pagamento imposta di registro e Invim vendita terreno, pagamento parcella avv. Agresta Domenico e avv. Valerio Branca>>, non sono oggetto di contestazione.

Inoltre, si osserva che la somma di £ 31.000.000 indicata nel conto di gestione *de quo* sotto la voce <<acconti onorari curatore IVA e CP comprese>>, non corrisponde alla somma algebrica degli importi di £ 18.000.000 (n. 15 registro fallimento) e £ di 15.000.000 (n. 20 registro fallimento) riportati nel registro del fallimento sotto la medesima voce. Ad ogni modo, poiché la liquidazione del compenso del curatore attiene ad una fase successiva all'approvazione del conto di gestione, il Tribunale si riserva di verificare in quella sede la somma che Parisi ha già effettivamente percepito a titolo di acconto sul compenso (ovvero la somma di £ 31.000.000 indicata nel conto di gestione oppure la maggiore somma di £ 33.000.000 che emergerebbe dal registro del fallimento). E', tuttavia, doveroso puntualizzare che, in generale, quando in una procedura fallimentare si succedono più curatori (in questo caso, dott. Rosario Tedesco, rag. Parisi, dott.ssa Alessandra de Simone Saccà) la liquidazione finale del compenso deve avvenire secondo i criteri di proporzionalità al termine della procedura (in questo senso si esprime anche l'art. 37 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 che modificherà l'attuale art. 39 l.f.). Pertanto, in quella sede i provvedimenti di acconto sul compenso dovranno essere rivalutati anche nel merito alla luce dell'andamento complessivo della procedura fallimentare. Tale precisazione si rende necessaria in quanto il Tribunale di Palmi nel decreto di liquidazione del 22 gennaio 1996 (all. 3 memoria di costituzione di parte

convenuta) indica sotto la voce <<attivo realizzato>> una somma che, alla luce dello stesso rendiconto depositato da Parisi, non può che non corrispondere all'attivo <<stimato>>.

Diversamente il Tribunale, nella fase contenziosa per l'approvazione del conto di gestione, deve riscontrare documentalmente le spese che Parisi afferma di avere sostenuto e che la curatela contesta.

Le contestazioni di parte ricorrente riguardano sostanzialmente le spese che Parisi adduce di aver sostenuto nel corso di ripetuti viaggi che il curatore dell'epoca effettuò verso Santhià. In particolare, risulta che Parisi si recò a Santhià dal 2.9.1995 al 6.9. 1995; dal 28.10. 1995 al 4.11.1995; dal 17.11.1995 al 23.11.1995 e dal 4.2.1996 all'8.2.1996; nonché una volta a Vercelli tra la fine dell'anno 1995 e primi mesi dell'anno 1996.

Parte attrice, *in primis*, contesta che eccezion fatta per la trasferta eseguita nel periodo 2-6/9/95 (giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 29.8.95), Parisi non fu autorizzato preventivamente a effettuare gli spostamenti ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 della legge n.417/78.

In realtà, nel corso dell'istruttoria, Parisi ha prodotto copia dei provvedimenti che lo autorizzavano ad effettuare le trasferte oggetto del contendere (cfr. allegati 5, 6, 7 e 8 di memoria ex art. 184 c.p.c. per le trasferte a Santhià, nonché documentazione allegata alla memoria di costituzione per la trasferta effettuata a Vercelli).

Tuttavia le spese sostenute non risultano correttamente documentate: dalle fatture allegate emerge che i coperti delle spese per i pasti sono sovente emessi per due persone (in un caso, addirittura, per cinque persone) senza che risulti che Parisi fosse stato autorizzato ad avvalersi di un coadiutore per le trasferte. Tale duplicazione emerge anche nella fattura emessa dall'albergo Ristorante Vittoria per <<pernottamenti e pasti a prezzo convenzionato per 2 persone dal 04/02/96 al 07/02/96>> (cfr. allegato 8 di memoria ex art. 184 c.p.c. parte convenuta>>).



Ricalcolando le spese sostenute da Parisi, suddividendo la somma rimborsabile alle spese sostenute per una sola persona, emerge che parte convenuta ha diritto ad un rimborso spese di:

- ) £ 945.450 (anziché £ 1.135.850) per il viaggio a Santhià dal 2.9.1995 al 6.9.1995;
- ) £ 1.753.200 (anziché £ 1.980.770) per il viaggio a Santhià dal 28.10.1995 al 4.11.1995 (la somma di £ 50.000 a titolo di spesa taxi non è stata riconosciuta in quanto il curatore aveva a disposizione la sua auto);
- ) £ 2.016.433 (anziché £ 2.758.600) per il viaggio a Santhià-Torino-Novara dal 17.11.1995 al 23.11.1995 (la somma di £ 37.000 a titolo di spesa taxi non è stata riconosciuta in quanto nelle ricevute non è indicato il percorso effettuato);
- ) £ 1.721.250 (anziché £ 2.073.000) per il viaggio a Santhià dal 4.2.1996 all'8.2.1996;
- ) £ 1.007.200 (come da provvedimento del g.d. dott. Aldo Ruggiero del 6.4.1998 allegato alla comparsa di risposta) per il viaggio a Vercelli tra la fine dell'anno 1995 e primi mesi dell'anno 1996. Come emerge dall'istanza, il G.d. liquida la somma in totale riscontrando la documentazione all'epoca allegata da Parisi, pertanto è erronea la duplicazione di tale somma nel registro del fallimento (si vedano i nn. 23 e 24 del registro).

In conclusione, il Tribunale riscontra che Parisi ha, nel corso della procedura, sostenuto a titolo di spese di viaggio esborsi per complessivi £ 7.443.333 (pari ad € 3.844,16), anziché £ 9.962.620.

Non sono state, altresì, oggetto di specifica contestazione le spese indicate ai punti nn. 3, 6, 8 e 9 del registro fallimento, pari alla complessiva somma di £ 331.100 (€ 171,00).

Nel rendiconto presentato il 13 novembre 2000, Parisi non ha analiticamente indicato le spese sostenute, ma si è limitato a riportare al n. 1 delle uscite la somma di £ 9.286.520 sotto la voce <<spese sostenute dalla curatela>> e al n. 6 delle uscite la somma di £ 3.007.200 sotto la voce <<rimborso spese pagate alla curatela>>.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, invece, questo Tribunale ritiene che le spese effettivamente sostenute da Parisi nel periodo in cui ha svolto le funzioni di curatore ammontano a £ 7.443.333 (pari ad € 3.844,16) per spese di viaggio e a £ 331.100 (€ 171,00) per le spese indicate ai punti nn. 3, 6, 8 e 9 del registro fallimento.

In conclusione, il Tribunale ravvisa in capo a Parisi il definitivo diritto al rimborso per la minor somma di lire 7.774.333 (pari ad € 4.015,11) rispetto alla somma di £ 12.293.720 (pari ad € 6.349,18) indicata nel conto di gestione ai n. 1 e n. 6 delle uscite.

Infatti, gli esborsi che il giudice delegato o il Tribunale in composizione collegiale liquida, in corso di procedura -cioè in una fase necessariamente anteriore a quella della presentazione ed approvazione del conto della gestione-, non hanno carattere definitivo. In altri termini, gli esborsi indicati nel conto di gestione devono, in sede di approvazione del rendiconto, essere analiticamente provati nella loro entità.

Ne consegue che, in virtù dei fondi spese già ottenuti da Parisi nel corso della procedura fallimentare questi deve restituire alla curatela fallimentare la differenza tra le spese indicate in rendiconto e le spese che il Tribunale ha in questa sede effettivamente accertato, differenza che ammonta ad una complessiva somma di € 2.334,07 (pari a £ 4.519.390).

#### **G) CONTESTAZIONI di natura FISCALE**

Sotto questo profilo, le contestazioni di parte attrice sono molteplici – anche se investono tutte la vendita di immobile acquisito all'attivo fallimentare, vicenda traslativa che si perfezionò con decreto di trasferimento del G.D. del 18.01.96- e, pertanto, è opportuno esaminarle separatamente.

1) La prima contestazione, in relazione a tale vicenda traslativa, ha ad oggetto l'omessa fatturazione della vendita.

Parisi, in sede di comparsa di costituzione, eccepisce che in materia di cessioni di beni da parte dell'amministrazione fallimentare vige, ai sensi dell'art. 7 – Legge n° 825/09.10.1971, il principio di alternatività dell'IVA rispetto l'Imposta di Registro.

In questo senso aggiunge che quando la curatela fallimentare, in sede di liquidazione dell'attivo, versa l'Imposta di registro non deve applicarsi l'IVA. La norma richiamata, infatti, prevede espressamente che l'IVA non è dovuta nel caso di cessione di azienda nel suo complesso o in parti autonome di essa. Ai sensi dell'art. 4 – DPR n° 633/1972, sostituito dall'art. 1 – DPR n° 24/1979, l'alternatività delle tassazioni non è rimessa ad una scelta del contribuente, ma alla natura del bene ceduto che, se appartenente al complesso di beni o servizi strumentali e/o utili per l'esercizio dell'impresa, non è "soggetto IVA" (v. ex pluribus Cass. Civ., sez. trib., 18.06.2003, n. 9776). In altre parole, è una facoltà del curatore quella di scegliere se pagare il tributo IVA, piuttosto che l'imposta di registro; ad ogni modo i tributi in parola sono alternativi tra loro (v. Comm. Trib. Centrale, sez. XXIV, 07.11.1995, n. 3615; Comm. Trib. Centrale, sez. VI, 11.11.1992, n. 6093).

Alla luce di tali argomentazioni Parisi sostiene che il trasferimento de quo non è "soggetto IVA" e, pertanto, non c'è neppure all'obbligo di fatturazione (v. argom. Comm. Trib. Centrale, sez. XIX, 30.09.2002, n. 6801), dal momento che quest'ultimo obbligo sussiste solo per le operazioni imponibili, ai sensi dell'art. 21 – DPR n° 633/1972 (v. ex pluribus Cass. Civ., sez. trib., 01.03.2002, n° 2968).

In sede di memoria ex art. 183, V comma, c.p.c. la curatela osserva che <<se è pur vero che, in materia, vige "il principio di alternatività dell'IVA rispetto l'Imposta di Registro", ciò non significa che il soggetto passivo d'imposta possa, a sua discrezione, scegliere quale imposta assolvere>>.

In particolare, parte attrice precisa che trattandosi di alienazione di immobile aziendale (e non, come si adduce, di "cessione di azienda nel suo complesso o di parti autonome di essa", quindi, tassabile con l'imposta di registro -peraltro dovuta in misura fissa e "anticipata" dall'acquirente al momento del deposito dell'ammontare delle spese in sede di offerta nella misura stabilita dall'ordinanza di vendita-), la vendita avrebbe dovuto essere assoggettata ad IVA nella misura del 19% vigente all'epoca della cessione e ad imposta di registro nella misura fissa.

Secondo detta prospettazione, se il Rag. Parisi avesse rispettato il disposto normativo, la procedura (beneficiando del meccanismo della "compensazione") avrebbe incassato la somma di lire 10.324.600, pari all'IVA di rivalsa addebitata all'acquirente, senza subire il relativo e successivo esborso finanziario atteso che l'obbligo di pagamento sarebbe stato assolto in compensazione del credito IVA del Fallimento.

La curatela conclude, quindi, affermando che detta inadempienza ha cagionato un danno alla massa pari al 19% del prezzo di aggiudicazione di lire 54.340.000.

Alla luce delle argomentazioni sin qui esposte sull'omessa fatturazione della vicenda traslativa di immobile che si perfezionò con decreto di trasferimento del G.D. del 18.01.96, il Tribunale ritiene che le contestazioni mosse dalla odierna curatela fallimentare sono parzialmente fondate.

Al fine di chiarire se l'atto traslativo *de quo* era soggetto ad imposta di registro o a credito IVA occorre riportare le disposizioni normative che regolano entrambi i tributi.

Con riferimento all'imposta di registro viene in rilievo il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dove all'art. 2 nell'individuare gli atti soggetti a registrazione recita che <<sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti: a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato; b) i contratti verbali indicati nel comma 1 dell'art. 3; c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'art. 4; d) gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni>>.

Con riferimento all'IVA viene, invece, in rilievo il D.P.R. 633 del 1972 dove al n. 1, dell'art. 4, specifica che sono soggetti a tale imposta <<le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di

armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto>>.

I Giudice di legittimità hanno chiarito la portata della norma da ultimo richiamata affermando che <<per "cessioni di beni... nell'esercizio di imprese", soggette all'imposta sul valore aggiunto a norma dell'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, si intendono, ai sensi e sotto il vigore del successivo art. 4 nella formulazione originaria, quelle di "beni relativi all'impresa", ossia di tutti i beni dell'impresa, ancorché non strumentali in senso proprio, e, pertanto, è soggetta a tale tributo, e non all'imposta proporzionale di registro (art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634), la cessione, da parte di un imprenditore individuale, di immobile che, sebbene non utilizzato per l'esercizio dell'impresa, risulti appartenente al patrimonio aziendale. Siffatta appartenenza ben può desumersi, in mancanza di prova contraria, dall'inserimento dell'immobile in questione nel prospetto redatto dall'imprenditore, in base al D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 689, per l'accertamento ed applicazione dell'imposta sul reddito>> (Cass. 5 luglio 1984, n. 3942).

Leggendo, dunque, le norme *de quibus* secondo gli insegnamenti della Cassazione, emerge che l'atto di trasferimento è soggetto ad IVA se ha ad oggetto singoli beni facenti parte del patrimonio aziendale; diversamente, l'atto di trasferimento è soggetto all'imposta di registro quando ha ad oggetto l'intero complesso aziendale, un ramo d'azienda o i beni rientranti nella sfera personale dell'imprenditore fallito.

Applicando gli esposti principi al caso *de quo*, il Tribunale conclude che l'atto di trasferimento avente ad oggetto terreno ed annessi depositi interrati di idrocarburi (vedi decreto di trasferimento del G.D. del 18.01.96 allegato alla memoria della comparsa di costituzione), rappresentando un bene facente parte del patrimonio aziendale andava assoggettato all'IVA, anziché all'imposta di registro.

Accerato che Parisi ha violato la normativa *de qua*, applicando l'imposta di registro alla cessione di bene aziendale, occorre verificare se tale condotta inadempiente abbia arrecato un danno alla massa dei creditori.

Secondo parte attrice se il Rag. Parisi avesse rispettato il disposto normativo, la procedura (beneficiando del meccanismo della "compensazione") avrebbe incassato la somma di lire 10.324.600, pari all'IVA di rivalsa addebitata all'acquirente, senza subire il relativo e successivo esborso finanziario atteso che l'obbligo di pagamento sarebbe stato assolto in compensazione del credito IVA del Fallimento.

L'eccezione dell'odierna curatela è in astratto parzialmente corretta, ma non è provata, con riferimento al caso concreto, in quanto parte attrice non ha provato di vantare un reale credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria al fine di poter beneficiare del meccanismo della compensazione.

In maggior dettaglio, il debito IVA –pari al 19% del prezzo di vendita, ovvero pari a £10.329.600- che sarebbe sorto in capo alla curatela se fosse stata applicata tale imposta sarebbe risultato compensabile con il credito iva, ove il fallimento avesse avuto un credito nei confronti dell'erario. Poichè la curatela non ha provato di essere titolare di un credito IVA nei confronti dell'erario, di fatto, non ha provato la circostanza di non aver potuto beneficiare in concreto del meccanismo della compensazione.

Inoltre, anche se la curatela fosse stata titolare di un credito IVA, l'operatività del meccanismo della compensazione all'epoca dei fatti avrebbe, comunque, ridotto o annullato il credito IVA che la curatela fallimentare potrebbe ancora oggi chiedere all'erario a titolo di rimborso.

In particolare, se anche la curatela avesse provato di vantare un credito IVA e, quindi, avesse provato di non aver potuto godere del meccanismo della compensazione, tale circostanza non potrebbe allo stato rappresentare un danno alla curatela.

Infatti, la circostanza che la curatela fallimentare non abbia potuto godere del beneficio dell'immediata liquidità di una somma (credito iva) che, per prassi incontra notevoli ritardi dell'Amministrazione finanziaria in sede di rimborso, non determina l'estinzione di un eventuale ed attuale credito IVA.

In conclusione, non è fondata la domanda della curatela di condanna di Parisi al pagamento della somma di lire 10.324.600 (pari ad € 5.332,21) a titolo di

risarcimento derivante dall'inadempimento dell'obbligo posto dall'art. 4 n. 1 del D.P.R. 633 del 1972 relativo all'assoggettamento ad IVA dei trasferimenti aventi ad oggetto beni aziendali.

2) La seconda contestazione ha ad oggetto la mancata presentazione della dichiarazione ai fini ILOR per gli anni 1991 e 1992, nonché della dichiarazione ai fini ICI per gli anni dal 1993 al 1996. Parte ricorrente, inoltre, contesta l'omesso pagamento dell'INVIM.

Parisi, in sede di comparsa di costituzione, eccepisce che le dichiarazioni ILOR per gli anni 1991 e 1992, delle dichiarazioni ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, non possono assurgere a motivi di opposizione all'approvazione del rendiconto giacché egli fu, nominato curatore in sostituzione di altro precedente, in data 24.7.1995, e l'immobile risulta trasferito il 21.12.1995. Parte convenuta aggiunge che ogni richiesta impositiva risulterebbe intempestiva ed improcedibile per intervenuta prescrizione, a carico dell'Ente impositore, del diritto di riscossione.

La contestazione della curatela è fondata.

Nel nostro ordinamento l'ICI, è stata introdotta dalla legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992, ove, all'art. 4 –sotto la rubrica “finanza degli enti territoriali”- si legge che, <<al fine di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie>>, il Governo è delegato ad emanare decreto diretto <<all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta mobiliare comunale (ICI)>>. Detta delega ha trovato puntuale riscontro nella legge istitutiva dell'ICI (D.lgs. 30 dicembre 2002, n. 504).

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1993, tutti i redditi immobiliari non sono più soggetti all'ILOR, ma all'ICI.

L'art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 2002, n. 504 dispone con riferimento agli immobili compresi in una procedura fallimentare che <<l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla

data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione>>.

Per l'ILOR, invece, l'art. 125 del T.U. delle imposte sui redditi (d.p.r. 22.12.1986, n. 917) disponeva che il versamento delle somme maturate a tale titolo doveva essere versato entro un mese dalla vendita.

Infondata, è pertanto, l'eccezione di parte convenuta in quanto l'obbligo di versare l'ILOR per gli anni 1991 e 1992 l'ICI per gli anni 1993, 1994, 1995, è sorto al momento del versamento del prezzo parte dell'acquirente e, dunque, quando rag. Parisi rivestiva già la funzione di curatore del fallimento.

Tuttavia, l'inadempimento di carattere tributario testè evidenziato non consente di quantificare i danni che il cessato curatore ha arrecato alla massa dei creditori poiché la curatela, allo stato, non ha evidenziato che gli Uffici Finanziari abbiano adottato provvedimenti di carattere sanzionatorio.

3) La curatela contesta, altresì, l'omessa trascrizione del decreto di trasferimento, nonché la mancata cancellazione delle ipoteche iscritte.

Parisi, in proposito, eccepisce è onere del Cancelliere, entro 20 giorni dal deposito del decreto di trasferimento, presentare al competente Ufficio per la registrazione dell'atto ed il pagamento dell'imposta.

Detta contestazione è infondata in quanto la predisposizione delle note di trascrizione del decreto di trasferimento è posta a carico della cancelleria, anche se per prassi è usuale che tale attività venga di fatto posta in essere dal curatore fallimentare.

#### **H) CONTESTAZIONI di natura CONTABILE**

La curatela contesta al cessato curatore l'omessa tenuta dei registri IVA del fallimento, in violazione dell'art.74 bis del D.P.R. n.633/72 e la mancata annotazione delle fatture di acquisto, ed, ancora, le ragioni dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 1998 che ha impedito alla procedura, e quindi al ceto creditorio, di godere degli eventuali benefici del credito d'imposta, anche avuto riguardo alla circostanza che non risulta riportato in dichiarazione un credito IVA di lire 58.369.000.



In proposito, la curatela precisa che le inadempienze del cessato curatore costituiscono fonte di danno al momento non quantificabili poiché gli Uffici Finanziari non hanno ancora assunto alcuna iniziativa sanzionatoria per le citate omissioni.

In merito alla contestazione sull'omessa tenuta dei registri, Parisi eccepisce che l'adempimento di detto dovere può anche concretarsi in Registro Unico, proprio nel rispetto dell'art. 74 – DPR n. 633/1972, deve avvenire su registri vidimati dall'Ufficio competente ovvero da Notaio. Di contro, nelle amministrazioni fallimentari, in alternativa all'ipotesi descritta vi è che può tenersi un unico Registro, che è il c.d. <<Registro del fallimento>>, in cui vengano annotate in ordine cronologico le entrate, le uscite, le operazioni imponibili. Nel caso de quo, Parisi rileva che aveva seguito questa seconda possibilità procedendo alle annotazioni contabili – previa chiusura della precedente contabilità - sul registro tenuto dal curatore precedente, dott. Tedesco.

Il curatore osserva che tale modalità di adempimento dei doveri contabili del curatore è in linea con la gestione e l'amministrazione seguita in altre procedure fallimentari.

Inoltre, in relazione alla contestazione sull'indadempimento dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, Parisi osserva che il Ministero delle Finanze, rispondendo in Commissione Finanze ad un'interrogazione, ha chiarito, fornendo un'interpretazione del tutto innovativa, che <<per operazioni imponibili>> devono intendersi le operazioni attive imponibili; sicchè il curatore fallimentare non è tenuto ad effettuare la liquidazione periodica IVA e, conseguentemente, a presentare la relativa dichiarazione allorché, nel periodo di riferimento (mese o trimestre), risultino poste in essere soltanto operazioni di acquisto di merci o servizi.

In ordine alle eccezioni di parte convenuta, la curatela replica che non ha mai contestato al convenuto gli inadempimenti relativi alla mancata presentazione delle dichiarazioni periodiche previste e regolamentate dal DPR n.100/98, bensì l'inottemperanza all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che costituisce un obbligo per il curatore, cui

questi non può sottrarsi anche qualora nel corrispondente periodo di imposta non siano state realizzate operazioni assoggettabili al tributo.

Le contestazioni di carattere contabile mosse dalla odierna curatela fallimentare a Parisi, nella qualità di cessato curatore, sono fondate.

Gli obblighi contabili posti a carico del curatore nel corso della procedura fallimentare sono sostanzialmente due: il primo (incontestato dalla parti in giudizio), si traduce nel dovere di tenere l'apposito registro del fallimento vidimato dal giudice delegato (art. 38 l.f.); il secondo obbligo di carattere contabile è, invece, dettato dalla specifica disciplina sull'Imposta sul Valore Aggiunto (art. 74 *bis* d.p.r. n. 633/1972).

Diversamente, il curatore è esonerato dall'obbligo di tenere un'apposita contabilità ai fini delle imposte dirette, alla luce della peculiare disciplina dettata dal legislatore per la determinazione del reddito durante la pendenza di procedura concorsuale. In particolare, si ritiene che il curatore fallimentare non riveste la qualifica di sostituto di imposta e, pertanto, il curatore non rientra nell'ambito dei soggetti per i quali gli artt. 23 e ss del d.p.r. 29.9.1973, n. 600 prevedono l'obbligo di effettuare le ritenute in qualità di sostituti di imposta.

Dunque è priva di fondamento l'eccezione di parte convenuta secondo cui l'obbligo del curatore di tenere il c.d. <<Registro del fallimento>> è alternativo all'obbligo di tenere il registro IVA di cui all'art. 74 – DPR n. 633/1972. Gli obblighi *de quibus* sono concorrenti, non alternativi tra loro.

In maggior dettaglio, l'art. 74-bis del DPR n. 633/72, sotto la rubrica <<disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa>>, specifica le modalità con cui il curatore deve diligentemente adempiere a tale dovere di tenuta del registro IVA distinguendo le ipotesi in cui tale dovere ha ad oggetto operazioni compiute dalla ditta prima che intervenisse la dichiarazione di fallimento, dalle ipotesi in cui il curatore deve assolvere tale obbligo per le operazioni poste in essere dalla stessa curatela fallimentare nel corso della procedura concorsuale.

Il primo comma della disposizione *de qua* (come modificata dall'art. 1, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417), disciplinando l'obbligo contabile del curatore per le

operazioni compiute nel periodo prefallimentare, afferma: <<per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina>>.

Prima che intervenisse l'abrogazione ad opera dell'art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, la disposizione normativa proseguiva affermando che <<entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, sempreché il relativo termine non sia ancora scaduto, nonché apposita dichiarazione con le indicazioni e gli allegati di cui agli articoli 28 e 29, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta amministrativa, e ai sensi del presente comma>>.

In relazione alla disciplina ancora in vigore, la Cassazione ha precisato che <<la dichiarazione I.V.A. del curatore per il periodo prefallimentare è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell'attività e, conseguentemente, fa sorgere il diritto della curatela fallimentare al rimborso dei versamenti che risultino effettuati in eccedenza>> (Cass. 22 marzo 2002 n. 4104; nello stesso senso Cass. 8 aprile 2003, n. 5486, Cass. 15 dicembre 2003, n. 19169, Cass. 2 marzo 2004 n. 4225).

Inoltre, la legge fissando in capo al curatore l'obbligo di adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione per il periodo prefallimentare –ovvero, ponendo in capo al curatore il dovere di adempiere quegli obblighi di carattere formale, imposti dal meccanismo di funzionamento su cui si fonda l'IVA, che sarebbero spettati alla ditta *in bonis*- consente all'amministrazione finanziaria di presentare istanza per insinuare al passivo il suo eventuale credito concorsuale. Infatti, l'eventuale debito d'imposta risultante dalla dichiarazione iniziale compilata dal curatore non deve essere versato, ma deve essere insinuato al passivo nel rispetto del principio di concorsualità che governa il fallimento.

Al contrario, nell'ipotesi in cui dalla dichiarazione iniziale redatta dal curatore emerga un credito d'imposta, questo potrà in alcuni casi essere portato a

nuovo, mentre in altri casi potrà essere oggetto di richiesta di rimborso da parte dello stesso curatore.

Materia dell'odierno contendere, tuttavia, è l'obbligo contabile imposto dal curatore per le operazioni compiute dopo che è intervenuta la dichiarazione di fallimento. Il secondo comma dell'art. 74-bis del DPR n. 633/72 recita: <<per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili>> (norma aggiunta dall'art. 1, D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, e poi così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24).

L'inderogabilità, nonché la portata generale, dell'obbligo contabile imposto dalla legge al curatore trova riscontro anche nelle decisioni della Cassazione quando afferma che <<l'assoggettabilità ad I.V.A. delle cessioni di beni compiute nel corso di una procedura fallimentare era già sancita dal sistema complessivo desumibile dal testo originario del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (artt. 1, 2, 4), mentre l'art. 74-bis del medesimo decreto, successivamente dettato dal D.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, contiene esclusivamente norme procedurali intese a precisare gli obblighi del curatore fallimentare e presuppone già esistente la definizione concernente la suddetta assoggettabilità>> (Cass. 4 marzo 1992, n. 2587).

Altresì priva di rilevanza è l'eccezione di parte convenuta secondo cui il curatore fallimentare non è tenuto ad effettuare la liquidazione periodica IVA e, conseguentemente a presentare la relativa dichiarazione, quando nel periodo di riferimento (mese o trimestre), risultino poste in essere soltanto operazioni di acquisto di merci o servizi.

Infatti, l'eccezione di parte convenuta è corretta in relazione alla dichiarazione <<periodica>>, non alla dichiarazione <<annuale>> in relazione alla quale si contesta l'inadempimento del curatore.

In conclusione la legge pone espressamente in capo al curatore i seguenti obblighi contabili e sostanziali: fatturazione, registrazione delle operazioni attive e passive, dichiarazioni annuali anche in assenza di operazioni imponibili.

Allo stato, le inadempienze contabili del cessato curatore non consentono di quantificare i danni arrecati alla massa dei creditori poiché la stessa curatela afferma che gli Uffici Finanziari non hanno ancora assunto alcuna iniziativa sanzionatoria per le citate omissioni.

Inoltre, è doveroso precisare che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che la omessa presentazione della dichiarazione annuale non preclude al contribuente la possibilità di computare la detrazione del credito d'imposta sorto, in quanto, trattandosi di un credito reale, determinerebbe, ai sensi dell'art. 2033 del c.c un indebito oggettivo da parte dell'Erario (Cassazione 544/1997; Cassazione n. 8062/1996).

Stante l'accoglimento delle contestazioni di cui ai punti D, F, G, H ed il rigetto delle restanti contestazioni, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- ) per le argomentazioni di cui ai punti D, F, G, H della parte motiva dichiara non approvato il conto di gestione presentato da Luigi Parisi in data 13 novembre 2000;
- ) condanna Parisi alla restituzione, in favore della curatela fallimentare Agricola Petroli di Aglietti & c. s.a.s., della somma di € 2.334,07 per spese rimborsate, ma non effettivamente sostenute;
- ) compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 maggio 2006.

Il Presidente  
dott. Andrea Pastore

Il giudice estensore  
dott.ssa Laura De Rentis

R.G. n. 602/04

Depositata il 9 maggio 2006 (sent. n. 289)